



0026653-26/07/2012-SCCLO

Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SOGNATE
 DEL MIN. MIBAC
 MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

- 7 AGO 2012

11 foglio 287
 Cons. Riccardo Venturi



MARINO 14905

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE Dipartimento delle Finanze e Controllo delle Risorse Ufficio Centrale di Controllo presso il Direttore del Lavoro e delle Politiche Sociali
23. LUG. 2012
13489 TER

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Cons. Riccardo Venturi

- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
- VISTO,** in particolare, l'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
- VISTO,** in particolare, l'articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";
- VISTO** l'articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** l'articolo 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a);
- VISTO,** altresì, che il medesimo articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2009, a determinare il contingente per l'anno 2010, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che alla data del 30 giugno 2012 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'articolo 44 bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;
- CONSIDERATE** le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:
 - a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Articolo 2

1. Le quote di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 12 LUG. 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>
VISTO DI REGOLARITA'
N. 926 DEL 24/07/2012
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
Dott. Enrico Bauzulli

ex



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegato

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.

Regione / Provincia Autonoma	Quota
ABRUZZO	50
BASILICATA	30
CALABRIA	50
CAMPANIA	70
EMILIA ROMAGNA	800
FRIULI VENEZIA GIULIA	400
LAZIO	300
LIGURIA	300
LOMBARDIA	800
MARCHE	300
MOLISE	30
PIEMONTE	400
PUGLIA	50
SARDEGNA	50
SICILIA	50
TOSCANA	400
UMBRIA	30
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	800
Provincia Autonoma di BOLZANO	30
Provincia Autonoma di TRENTO	30
Totale	5.000